



**comunità montana  
dell'oltrepò pavese**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA  
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA' MONTANA  
DELL'OLTREPO PAVESE**

**AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005 E S.M.I.,  
IN ATTUAZIONE DEI CRITERI APPROVATI CON D.G.R. N. XI/4348 DEL 22  
FEBBRAIO 2021**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA N° 5 DEL 28.03.2025**

## **ART. 1 — FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

## **ART. 2 — ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni e criteri approvati con DGR n. XI/4348 del 22 febbraio 2021, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'Ente, nonché al giudizio di impatto paesistico previsto dal PTR - Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. VIII/951 del 19 gennaio 2010.
2. La Commissione, previa stipula di apposita convenzione tra la Comunità Montana ed i comuni interessati, può svolgere le proprie funzioni in avvalimento e per conto dei Comuni.

## **ART. 3 — AMBITO E COMPETENZE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere obbligatoriamente pareri per:
  - il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 146 e 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni ed all'art. 4 del DPR 9 luglio 2010, n. 139, relativamente alle competenze attribuite dall'art. 80 comma 3 bis della LR 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
  - per le irrogazioni delle relative sanzioni amministrative in materia paesaggistica la Commissione esprime parere se richiesto dagli Organi Istituzionali o dai Responsabili di Area della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese che ne ravvisino l'opportunità per interventi sul territorio a valenza paesaggistica per i quali la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese abbia titoli a rilasciare provvedimenti autorizzativi e/o costitutivi;
  - la Commissione, previa stipula di Convenzione tra la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese e i Comuni membri interessati che conferito espressa delega, può svolgere le proprie funzioni in avvalimento e per conto dei Comuni relativamente a pratiche urbanistiche comunali che abbiano rilevanza paesaggistica ai sensi art. 80 della L.R. 12/2005. In tale fattispecie un'apposita convenzione definirà e regolerà i rapporti e le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle pratiche nonché per il rilascio del parere della Commissione;
  - in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.
2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:
  - sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12,
  - sui piani attuativi

## **ART. 4 — COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è composta da 5 membri.
2. I membri della Commissione, compreso il Presidente, debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, che dovrà risultare da specifico curriculum.
3. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea in una delle materie sopraindicate e di abilitazione all'esercizio della professione, ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della

tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

4. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate o tramite presentazione di candidature e comparazione di curriculum nel caso di nomina di funzionari dell'ente.

5. Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i laureati nonché i diplomati in una delle materie attinenti l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, forestali ed agronomiche.

6. I candidati devono possedere:

- se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
- se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;

#### **ART. 5 — NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'**

1. La nomina dei membri della Commissione è effettuata dalla Giunta Esecutiva sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico o a seguito di comparazione di curricula nel caso di nomina di funzionari dell'ente.
2. Con tale atto è stato designato anche il Presidente della Commissione che ha i seguenti compiti: a) convocare e presiedere la Commissione; b) redigere l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare sentito il Responsabile dell'Unità preposta all'istruttoria delle pratiche; c) sovrintendere e coordinare i lavori durante la riunione; d) sottoscrivere, con il segretario della Commissione i relativi pareri; e) formalizzare i pareri espressi dalla Commissione e trasmetterli all'area competente per gli adempimenti conseguenti;
3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.
4. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).

#### **ART. 6 — CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è convocata, mediante invito da trasmettersi con lettera o e-mail a ciascun componente presso il settore di appartenenza, o altro recapito preliminarmente definito, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Presidente della stessa.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno 3 giorni prima della seduta;
3. Il termine di cui a) precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a 48 ore.
4. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo delle riunioni e riportare l'ordine del giorno stabilito dal Presidente della Commissione.

#### **ART. 7 — VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI**

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei

componenti la stessa.

2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 2 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.
3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso;
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

#### **ART. 8 — ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE**

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. La segreteria provvede all'invio delle convocazioni e la tenuta del registro delle convocazioni;
5. La segreteria provvederà altresì alla stesura dei verbali della Commissione; nel corso della successiva riunione il Segretario provvederà inoltre a dare lettura per la relativa approvazione del verbale della seduta precedente e procederà a distribuire copia tra i componenti la medesima Commissione
6. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione, dai componenti della stessa e della struttura tecnica.

#### **ART. 9 — TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica o dalla specifica professionalità all'uopo individuata dall'Ente.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

#### **ART. 10 — CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
  - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011);
  - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel PTR - Piano Paesaggistico Regionale sulla base delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002), nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e (eventualmente) nel Piano Territoriale di

Coordinamento del Parco;

#### **ART. 11 — DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI**

1. La Commissione rimane in carica a sensi della d.g.r n.4348 del 22.02.2021, ovvero al 31 dicembre del previsto anno di scadenza.
2. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a n. 3 sedute consecutive della Commissione, o a 5 sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

#### **ART. 12 — SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

All'inizio di ogni seduta, accertata la presenza del numero legale, la Commissione provvede ad approvare il verbale della riunione precedente. Il Presidente della Commissione pone in trattazione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno nella successione stabilita dallo stesso, salvo inversioni proposte e regolarmente approvate dalla maggioranza dei presenti.

Nessun argomento può essere trattato nelle riunioni della Commissione se non nel rispetto previsto dal precedente art. 6 o previo consenso unanime espresso dai componenti presenti alla seduta.

Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno di una riunione e non trattati si intendono automaticamente rinviati alla seduta successiva.

#### **ART. 13 — INDENNITA' E RIMBORSI**

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza.

#### **ART. 14 — NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Per quanto non espressamente previsto e disposto si intendono integralmente richiamati gli atti e la vigente normativa in proposito emanata dalla Regione Lombardia in vigore alla data della seduta della Commissione.